RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 3 MAGGIO 2017

Il giorno 3 Maggio 2017, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Polivalente, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

1. **Esame quesiti**
2. **Proposte Regioni**
3. **D. Lgs. 139/2015–valutazione eventuali impatti per gli schemi di bilancio armonizzati**
4. **Proposta ANCI**

Presenze:

MEF -RGS **Presidente**	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Silvia Chiodi	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini	
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	
M.Interno	Francesco Zito	
M.Interno	Michele Scognamiglio	assente
M.Interno	Roberto Pacella	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	assente

Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	assente
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	
OIC	Marco Venuti	
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	assente
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	assente

1. Esame quesiti

Dopo la presentazione del primo quesito, prima di iniziare la discussione, il rappresentante della Corte dei conti manifesta il dubbio, ponendo la questione pregiudiziale, sulla competenza della Commissione ARCONET a porre in essere un'attività consultiva.

Il rappresentante della Corte dei conti precisa inoltre che risulta necessario definire i confini della competenza della Commissione ARCONET anche in relazione alle competenze dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali e della Corte dei conti in particolare per coordinare la gestione dei quesiti che pervengono dagli enti soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011.

La richiesta suscita perplessità nella Commissione che, dalla sua istituzione, ha regolarmente risposto ai quesiti degli enti, in attuazione dell'art. 3-bis del d.lgs. 118 del 2011, il quale, all'art. 2 recita "*La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".* Dopo avere dato lettura della norma ed acquisiti i pareri dei presenti, la Commissione rinvia la decisione finale alla successiva riunione, al fine di consentire i necessari approfondimenti, e prosegue avviando l'esame dei seguenti quesiti posti all'ordine del giorno.

Considerata la questione pregiudiziale posta dal rappresentante della Corte dei conti, la risposta ai quesiti è rinviata, anche al fine di consentire ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

Con riferimento al secondo quesito, il rinvio è motivato anche dalla richiesta dei rappresentanti della Corte dei conti di attendere la pronuncia della sezione autonomie della Corte dei conti prevista entro il corrente mese di maggio.

2. Proposte Regioni

2.1. calcolo degli indicatori: tenuto conto che gli indicatori rappresenteranno i nuovi riferimenti per i confronti con altre Regioni sarebbe opportuno che il calcolo delle incidenze venisse fatto sul totale al netto del titolo riferito alle partite di giro e del titolo riferito alle anticipazioni di cassa

Nello specifico per la parte entrate:

- Percentuali di riscossione entrate:tenuto conto che viene confrontato il dato dell'ultima colonna con quello della colonna precedente, si ritiene che l'indicatore debba essere rivisto non essendo i dati riportati al numeratore e al denominatore delle due colonne omogenei tra loro. E quindi l'indicatore di cui all'ultima colonna sarebbe più omogeneo con un confronto tra riscossioni totali/accertamenti totali (competenza più residui);
- l'incidenza dei titoli e tipologie è fatta sulle entrate totali, che comprendono quindi anche il titolo 7^ (anticipazioni di cassa) e titolo 9^ (partite di giro). Siccome questi dati, in particolare quelli relativi all'anticipazione di cassa, possono essere molto alti come nulli nel corso dell'esercizio, sarebbe più omogeneo un confronto fatto sul totale entrate dal titolo 1^ al titolo 6^ e così le incidenze rapportate a questo totale delle entrate avrebbe più significatività.

Nello specifico per la parte uscite:

- analogamente a quanto detto per le entrate, il confronto andrebbe fatto sul totale con l'esclusione delle partite di giro ed anticipazione di casa (titoli da 1 a 4);
- si ritiene inoltre che le colonne riferite alla missione 13 – "Tutela della salute" dell'allegato 1-A non debbano essere compilate dagli enti che non hanno la gestione sanitaria accentrata, risultando in questo caso poco significative.

Si segnala peraltro che taluni indicatori non possono essere calcolati al quinto livello in quanto il D.Lgs. 118 prevede che gli stanziamento possano fermarsi al quarto livello. Si segnalano inoltre gli errori sotto riportati:

Per quanto riguarda gli indicatori, quello calcolato al V livello del piano dei conti è l'indicatore sintetico 3.2, dove i codici di piano dei conti richiesti sono anche sbagliati, perché la descrizione chiarisce che si tratta dei codici di V livello 1.01.01.01.004, 1.01.01.01.008, 1.01.01.01.003, 1.01.01.01.007.

3.2	*Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale* *Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro*	*Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)*

Risposte della Commissione:

La Commissione condivide la proposta di rivedere gli indicatori, ma ritiene opportuno aggiornare il decreto concernente il piano degli indicatori delle Regioni sia con riferimento agli indicatori del bilancio di previsione, sia con riferimento agli indicatori del rendiconto. Pertanto, l'attuazione delle proposte in esame è rinviata.

Con riferimento alla proposta di modifica degli indicatori analitici riguardanti la composizione delle entrate e delle spese, la Commissione ritiene opportuno accogliere le seguenti modifiche, limitatamente alle voci di entrata e spesa finale (evidenziate in rosso), mentre gli indicatori analitici riguardanti le anticipazioni del tesoriere/cassiere, le accensioni e i rimborsi dei prestiti, le partite di giro dovranno essere riferiti al totale delle entrate e delle spese.

Composizione delle entrate (dati percentuali)			
Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza entrate finali	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza entrate finali	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza entrate finali	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti entrate finali nei tre esercizi

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali)						
ESERCIZIO 20..			**ESERCIZIO 20..**		**ESERCIZIO 20..**	
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni spese finali	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale spese finali	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni spese finali	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale spese finali	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni spese finali	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale spese finali

La Commissione condivide altresì la proposta di modificare come segue il seguente indicatore analitico riguardante la Percentuale di riscossione entrate:

Indicatori analitici vigenti

Percentuale riscossione entrate	
Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)

Modifica in rosso

Percentuale riscossione entrate	
Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media (accertamenti + Residui) nei tre esercizi precedenti (*)

Con riferimento alla proposte riguardante gli indicatori sintetici della missione 13 – "Tutela della salute", presentata dai rappresentanti delle autonomie speciali non presenti alla riunione, i rappresentanti delle Regioni chiedono il rinvio alla successiva riunione, al fine di consentirne una corretta presentazione da parte dei proponenti.
La Commissione accoglie la richiesta di rinvio.

Infine la Commissione conferma che, in fase di previsione, non è possibile calcolare indicatori che richiedono l'utilizzo di voci del piano dei conti di 5 livello. Pertanto, l'indicatore sintetico 3.2 è destinato ad essere soppresso.

2.2. spesa di personale: sempre in relazione all'impossibilità di applicare l'avanzo va valutata la possibilità di eliminare la suddivisione delle spese di personale a livello di missioni e programmi prevista dall'articolo 14 comma 3 bis.
Le regioni hanno segnalato , sin dall'avvio della sperimentazione, che la ripartizione in bilancio delle spese di personale tra le missioni e i programmi comporta significativi problemi gestionali. Al fine di evitare questo ulteriore gravoso adempimento, ma nello stesso tempo di garantire la messa a disposizione a fini conoscitivi dei dati richiesti, si propone di prevedere tale ripartizione in appositi allegati al bilancio iniziale (come stima iniziale) ed al rendiconto (dati finali da consuntivo), ma di lasciare la gestione delle spese di personale durante l'esercizio su capitoli attribuiti alla sola missione 1, programma 10 – "Risorse umane".

Risposta della Commissione
Premesso che la proposta richiede un intervento legislativo, la Commissione decide di rinviare la proposta, poiché l'argomento è stato più volte affrontato sia dal gruppo sperimentazione che dalla Commissione ARCONET, e concorda che sarà messo all'ordine del giorno subordinatamente alla presentazione di nuovi elementi di valutazione, non affrontati nelle precedenti occasioni, che giustificano la riproposizione del quesito.

2.3. variazioni di cassa: viste le numerose deliberazioni della Giunta provinciale concernenti storni compensativi di cassa fra capitoli appartenenti a diversi macroaggregati, si chiede di permettere ai dirigenti responsabili della spesa di effettuare variazioni compensative di cassa fra i capitoli appartenenti alla stessa missione, e quindi limitare le variazioni spettanti alla Giunta a quelle fra missioni diverse nonché per l'utilizzo di risorse vincolate. Nel corso dell'esercizio finanziario 2016, il servizio bilancio e ragioneria ha predisposto ben 32 provvedimenti di variazione di cassa!

Risposta della Commissione
Nel prendere atto delle esigenze di flessibilità rappresentate dalle Regioni, la Commissione osserva che anche tale proposta richiede un intervento legislativo.

2.4. comunicazione variazioni di bilancio al Tesoriere: al fine di snellire l'attività amministrativa ed evitare possibili ritardi nei tempi di pagamento, si propone di integrare le modalità di trasmissione dei modelli 8/1 e 8/2 relativi alle variazioni di bilancio adottate dall'ente, prevedendo, oltre alla forma cartacea, quella digitale (tramite flusso automatico di dati). Da ciò ne deriverebbero indubbi vantaggi anche per il Tesoriere, non dovendo più caricare a mano nella propria procedura i dati di bilancio e relative variazioni.

Risposta della Commissione:
La Commissione osserva che la proposta delle Regioni è strettamente correlata a quella presentata dall'ABI, ed oggetto di esame il 22 febbraio us. concernente la trasmissione digitale dei bilanci di previsione al tesoriere.
La risposta condivisa in tale occasione è estendibile alle variazioni di bilancio, previa definizione del formato di trasmissione degli allegati 8/1 e 8/2, tenendo conto dei problemi che la compilazione di tali prospetti ha dato luogo, al punto da richiedere l'inserimento di un esempio nell'allegato 4/2 ed un'apposita FAQ.
Regioni e ABI possono sperimentare e condividere le modalità digitali di trasmissione di tali prospetti su base volontaria, estendibili agli altri enti in contabilità finanziaria soggetti al d.lgs 118/2011.
Quando i tempi saranno maturi per rendere obbligatorio l'adempimento, la trasmissione potrà essere estesa anche alla BDAP.

3. D.Lgs. 139/2015–valutazione eventuali impatti per gli schemi di bilancio armonizzati

Al fine di acquisire gli elementi necessari per valutare gli eventuali impatti del d.lgs. n. 139/2015 sugli schemi di bilancio definiti dal dal d.lgs. 118/2011 per gli enti in contabilità finanziaria, la Commissione invita i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a presentare una relazione sugli effetti del D.Lgs. 139/2015 sui bilanci degli enti territoriali e dei loro enti.
I rappresentanti Cndcec nella Commissione rappresentano la necessità di conformare gli schemi contabili alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 139/15 che ha recepito la Dir. 2013/34 introducendo nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati che brevemente si rappresentano di seguito.
La Dir. 2013/34 abroga le precedenti quarta e settima direttiva e le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica a:

- alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (art. dal 2423 al 2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.);
- gli articoli del DLgs 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato;
- gli articoli 2, 14, 16, e 23 del DLgs 173/97 in materia di bilanci delle imprese assicuratrici;
- l'art. 2 c. 1 del DLgs 38/2005 per la disciplina in materia di applicabilità degli IFRS a taluni intermediari bancari;
- l'art. 14 del DLgs 39/2010 per adeguare il giudizio di coerenza del revisore.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e da quella data si applicano ai bilanci delle società sia di capitali che di persona con esclusione delle imprese senza fini di lucro e di quelle regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.
La norma non ha solo modificato i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) rendendo obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio ma anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e le informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Queste novità hanno come effetti la produzione di differenze tra i valori determinati secondo le nuove disposizioni e quelli determinati secondo le norme e i principi contabili precedenti. Gli impatti contabili complessivi possono essere analizzati con diverse prospettive e ricondotti a due fattispecie:

- gli impatti "di apertura", pari alla differenza tra il patrimonio netto rappresentato nel bilancio 2015 con le precedenti disposizioni legislative (es. al 31/12/2015) e quello all'inizio dell'esercizio (1/1/2016) quantificato con le nuove norme, come se i nuovi criteri di misurazione fossero già stati adottati in

esercizi precedenti. Si tratta in pratica della differenza tra il "book value" di fine esercizio delle attività e delle passività e il "valore di iscrizione" delle medesime attività e passività misurate secondo le nuove norme. L'effetto complessivo di questa ri-misurazione rappresenta "l'effetto di transizione;

- quelli prodotti a partire dal 2016 sui conti economici, sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance conseguenti all'introduzione dei nuovi modelli valutativi e alle modifiche nei criteri di misurazione delle poste di bilancio.

Gli impatti della prima fattispecie, cioè quelli di apertura, derivano per esempio:

- dalla iscrizione iniziale nell'attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) del fair value dei derivati;
- dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione dei fair value;
- dalla cancellazione dei costi di ricerca applicata,
- dall'eventuale eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto e ampliamento;
- dagli effetti causati dall'eliminazione del criterio di valutazione costante delle attrezzature industriali e commerciali e dei pezzi di ricambio;
- dalla riclassifica delle azioni proprie nella riserva negativa del patrimonio netto;
- dalla eventuale ri-misurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti qualora la società decidesse di non applicare la deroga consentita al modello dell'amortized cost;
- dalla ri-misurazione dell'avviamento, qualora la società decidesse di allineare il piano di ammortamento alle nuove norme e non utilizzare la deroga consentita dalle legge.

Gli impatti prospettici della seconda fattispecie riguarderanno:

- gli effetti della valutazione a fair value dei derivati con contropartita il conto economico qualora si tratti di derivati speculativi oppure, se di copertura, non efficaci;
- l'applicazione del costo ammortizzato per i per titoli immobilizzati comprati dopo la data di entrata in vigore del decreto e per i debiti e crediti sorti sempre dopo tale data;
- gli effetti derivanti dall'eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che saranno classificati per natura;
- la separazione dal contratto originario e la valutazione al fair value dei derivati incorporati (c.d. "embedded" o impliciti).

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei riflessi conseguenti ai cambiamenti nelle norme, l'OIC 29 dispone che tutti gli effetti derivanti dai cambiamenti hanno avuto impatto sul conto economico 2016.
Tale nuova normativa porterà i bilanci delle società partecipate ad una rappresentazione non omogenea dei dati dovuta alle diverse novità nelle classificazioni delle voci di bilancio.
Nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione.
I Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni.
Saranno presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali saranno spiegati nelle note al bilancio.
Si avrà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati.

Sarà presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri.
Non ci saranno conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentati analiticamente nelle note al bilancio.
Le modifiche sono apportate anche ai criteri di valutazione e misurazione

Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione.

Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico a meno che si tratti di operazioni di copertura. L'art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato".

Copertura del rischio dei flussi di cassa: se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è "rigirata" a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

Copertura del rischio di fair value: gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Amortized cost: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore nominale. La relazione accompagnatoria precisa che sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni nei casi specificati. La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015.

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto: per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto viene specificato che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione.

Avviamento: si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento = viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento.
Costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni
Valutazione costante: viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze
La norma introduce modifiche anche nel bilancio consolidato

- vengono modificati i limiti per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato: ricavi (aggregati) 40 milioni, attivo 20 milioni, 250 dipendenti;
- diventa possibile depositare il bilancio consolidato della capogruppo europea (nei casi di esonero alla redazione del sub-consolidato in Italia) anche in inglese;
- il rendiconto finanziario diventa obbligatorio;
- schemi e criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio;
- il termine "differenza di consolidamento" viene sostituito con "avviamento".

In virtù delle situazioni sopra descritte la redazione dei bilanci consolidati dovrà affrontare ulteriori criticità dovute alla non coincidenza degli schemi e delle metodologie di redazione e valutazione, che se affrontabili nel contingente per motivi temporali, si ritiene dover superare nell'immediato futuro dando vita a principi e schemi in linea con le novità introdotte dal Dls.139/2015. "

La Commissione ringrazia i rappresentanti dello Cndcec per il prezioso contributo e avvia il dibattito riguardante la necessità di adeguare gli schemi di bilancio ed i principi contabili previsti dal d.lgs. 118 del 2011 per gli enti in contabilità finanziaria al del d.lgs. n. 139/2015.
Considerato che con riferimento all'esercizio 2016, ormai chiuso, non possono essere previsti adeguamenti, il bilancio consolidato 2016 deve necessariamente essere predisposto secondo lo schema previsto

dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011. Pertanto, per le operazioni di consolidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate è necessario fare riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente.
Con riferimento agli esercizi 2017 e successivi, considerate le difficoltà riguardanti l'adozione contabilità economico patrimoniale segnalate dai rappresentanti ANCI nelle precedenti riunioni, la Commissione non ritiene opportuno effettuare modifiche significative degli schemi di bilancio e dei principi contabili nella fase di avvio del nuovo sistema contabile, con i correlati interventi sul piano dei conti integrato.
Del resto, come rappresentato dai rappresentanti del Cndcec, il d.lgs. 139/2015 si applica ai bilanci delle società sia di capitali che di persona con esclusione delle imprese senza fini di lucro e di quelle regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.
Pertanto, anche a regime, per l'elaborazione del bilancio consolidato, gli enti in contabilità finanziaria soggetti al d.lgs 118/2011 devono fare riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente.

4. Proposta ANCI

La proposta dell'ANCI riguarda la variazione di esigibilità della spesa nel corso dell'esercizio 2017, prima dell'approvazione del rendiconto 2016, movimentando il FPV di entrata dell'esercizio 2017.

Esempio: Opera Pubblica avviata nel 2016 con cronoprogramma di spesa tra 2016 e 2017. A gennaio 2017 è necessario utilizzare parte delle somme a disposizione del quadro economico per affidare urgentemente un incarico di analisi strutturale dell'edificio in manutenzione.

E' infatti verosimile pensare che non sia possibile al 31/12 assestare completamente i quadri economici, sia per i lavori in corso che per le somme a disposizione e che la definitiva revisione avvenga in coincidenza del riaccertamento ordinario.

La Commissione, dopo aver esaminato il quesito e aver valutato l'opportunità di intervenire con una precisazione sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, decide di rinviare alla successiva riunione la definizione della risposta e della modifica al principio contabile applicato.

Prima di chiudere la riunione si anticipa che nella prossima riunione sarà messo all'ordine del giorno l'adeguamento del piano dei conti degli enti territoriali al DM 6 marzo 2017 che ha previsto modifiche al piano dei conti nazionale.

La Commissione concorda che la prossima riunione sarà convocata il giorno 24 maggio 2017.

La riunione si chiude alle ore 14,00